



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – rapporti comunque riferibili all'attività sportiva - violazioni accadute al di fuori di tali rapporti - giustiziabilità della pretesa – difetto – astratta imputabilità – sussiste – previsione normativa - necessità

Descrizione

Sussiste un difetto di giustiziabilità da parte del giudice sportivo quando manca la fattispecie che consenta di attribuire rilevanza disciplinare ad indubbe violazioni dei principi cardine dell'ordinamento sportivo, ma accadute al di fuori di «*ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*»; e ciò ancorché – attesa l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale - vi sia l'astratta imputabilità, a titolo di responsabilità anche nell'ordinamento sportivo, di condotte di per sé non immediatamente riferibili allo svolgimento dell'attività sportiva, a condizione che la rilevanza delle stesse per l'ordinamento sportivo – in ragione della loro gravità e del *clamor fori* provocato - sia stata espressamente sancita a livello normativo (CFA, Sez. Un. Decisione/0098/CFA-2022-2023; CFA, Sez. Un. Decisione/0039/2023-2024). Ai fini della sanzionabilità della tipologia di tali condotte anche nell'ordinamento sportivo non può essere invocata - nonostante la latitudine del precetto normativo ivi contenuto e dell'ampia portata applicativa che il giudice sportivo ordinariamente vi riconnette - la previsione di cui all'art. 4, comma 1, CGS, alla cui stregua *"I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"*, proprio in ragione dell'espresso riferimento, contenuto nella disposizione richiamata, alla necessità della sussistenza di un *"rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"*.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 65/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Raiola

Riferimenti normativi

art. 4, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0065 CFA del 21 dicembre 2023 (Procura Federale Nazionale dello Sport/omissis)